



ACCORDO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO (di seguito denominata "Università") con sede a Teramo, via Renato Balzarini, 1, nella persona del Rettore Prof. Dino Mastrocola, nato il 20.09.1958 a Guardiagrele (CH), nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Balzarini, 1, partita IVA 00898930672

E

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO (di seguito denominato Comune) con sede legale in Civitella del Tronto in via Mazzini 34, nella persona del Sindaco Pro-tempore Avvocato Cristina Di Pietro, nata il 10.09.1972 a Teramo, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Mazzini 34, partita IVA 00467160677

Premesso

- che l'art. 1, primo comma, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.361 del 31 ottobre 2012, entrato in vigore il 29 novembre 2012, recita: "*L'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominata "Università") è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica*";
- che il successivo art. 2, primo comma, stabilisce che: "*L'Università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica*";
- che l'art. 3, comma 3, del medesimo Statuto prevede che: "*L'Università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione*";
- che l'art. 8 della legge n. 341/1990, rubricato "*Norme sugli ordinamenti didattici*", stabilisce che per la realizzazione dei corsi di studio, le Università possono avvalersi

della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;

Si conviene

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

L'Università e il Comune intendono collaborare, con riferimento ai Corsi di laurea (triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico), Scuole di Specializzazione e Master attivi presso l'Università di Teramo, alla formazione del personale dipendente del...., in servizio e in quiescenza, favorendo la partecipazione alle attività didattiche istituzionali curriculari mediante le agevolazioni di carattere economico di cui all'art. 4.

Art. 3

Soggetti destinatari

Possono usufruire delle attività oggetto del presente atto: a) i dipendenti del Comune in servizio e in quiescenza.

Art. 4

Agevolazioni economiche

L'Università si impegna a concedere ai soggetti di cui all'articolo precedente una riduzione del 30% del pagamento annuo dei contributi universitari di iscrizione.

Con riferimento ai corsi di laurea, le agevolazioni economiche degli anni accademici successivi al primo sono assicurate a condizione che lo studente consegua almeno 36 crediti formativi (CFU) nel caso di studente a tempo pieno e 18 CFU nel caso di studente a tempo parziale. I CFU devono essere acquisiti. I CFU devono essere acquisiti in base a quanto stabilito nel Regolamento Studenti.

Per beneficiare delle agevolazioni lo studente non deve essere fuori corso.

Con riferimento alle Scuole di Specializzazione e Master le agevolazioni sono subordinate all'accettazione espressa da parte dei Coordinatori/Direttori degli stessi, che possono stabilire anche un numero massimo di iscrizioni con agevolazioni economiche, nonché alla assenza di oneri a carico del bilancio universitario.

Art. 5

Obblighi dell'Università

Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Università si impegna a favorire l'iscrizione dei soggetti individuati nell'art. 3 e nominare quale referente dell'accordo il Prof. Salvatore Cimini

Art. 6

Obbligo del Comune

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente offerta, il Comune si impegna a garantire la costante pubblicizzazione delle condizioni di fruizione dell'offerta didattica, nominando fin da ora, come referente dell'accordo, il dott. Gabriele Marcellini.

Art. 7

Durata della convenzione

Il presente atto ha durata di 5 (cinque) anni accademici, con efficacia decorrente dall'anno accademico 2020/2021 e può essere rinnovato previa volontà espressa delle parti.

Art. 8

Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Teramo.

Art. 9

Clausola di sottoscrizione

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Teramo _____

Per
Città di Civitella del Tronto

Il Sindaco

Avv. Cristina Di Pietro

Per
l'Università degli Studi di Teramo

Il Rettore

Prof. Dino Mastrocola